

Residenza fiscale delle persone fisiche: le novità dopo il Decreto fiscalità internazionale

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 20/E del 4 novembre 2024](#), ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

Viene chiarito che sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato, sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Cambia, quindi, il concetto di domicilio: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta - 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

La circolare rende anche chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno.

Una novità importante riguarda i lavoratori in *smart working*: per effetto dell'introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in *smart working* nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell'alternatività dei diversi criteri.



Seminario di specializzazione

Controllo dei lavoratori e gestione delle procedure disciplinari

Scopri di più